



ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGI E
DEGLI ODONTOIATRI DI VENEZIA

REGOLAMENTO DELLE RIUNIONI IN MODALITÀ TELEMATICA OMCeO VENEZIA

**Approvato dal Consiglio Direttivo dell'Ordine
con delibera n. 259 del 24.10.2022**

SOMMARIO

ART. 1 – OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE _____	2
ART. 2 – DEFINIZIONI DELLA MODALITÀ TELEMATICA _____	2
ART. 2 <i>bis</i> - DEFINIZIONI DELLA MODALITÀ MISTA _____	2
ART. 3 - PRINCIPI E CRITERI _____	2
ART. 4 - REQUISITI TECNICI MINIMI E DISCIPLINA DEL FLUSSO DOCUMENTALE _____	3
ART. 5 - CASI DI ESCLUSIONE _____	3
ART. 6 - CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI _____	3
ART. 7 – MANIFESTAZIONE DEL VOTO _____	5
ART. 8 – REGOLAZIONE DEGLI INTERVENTI _____	5
ART. 9 – PROBLEMI TECNICI DI CONNESSIONE _____	5
ART. 10 - SEDUTE DELL'ORGANO COLLEGIALE IN FORMA MISTA _____	6
ART. 9 - NORME FINALI _____	6
ART. 10 - ENTRATA IN VIGORE _____	6

ART. 1 – OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente disciplinare regola lo svolgimento, mediante videoconferenza da remoto o in modalità mista, delle riunioni del Consiglio Direttivo, delle Commissioni di Albo e del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Venezia.
2. La seduta è valida in videoconferenza, pertanto, è virtuale e non legata al Comune di Venezia, ove insiste la sede legale dell'Ordine.
3. Il presente Regolamento può essere applicato alle riunioni delle Assemblee, Commissioni e dei Gruppi di Lavoro dell'OMCeO di Venezia.

ART. 2 – DEFINIZIONI DELLA MODALITÀ TELEMATICA

1. Ai fini del presente disciplinare sono definite "sedute in modalità telematica" le riunioni del Consiglio Direttivo, delle Commissioni di Albo e del Collegio dei Revisori dei Conti che si svolgono con la seguente modalità: in forma telematica, mediante lo strumento della videoconferenza, comunque in modalità sincrona, con la possibilità che tutti i Consiglieri, i Componenti delle Commissioni e i membri del Collegio dei Revisori e gli ulteriori soggetti regolarmente invitati a partecipare alla seduta siano messi nelle condizioni di intervenire da luoghi diversi dalla sede istituzionale dell'Ordine sita nel Comune di Venezia, in modo contestuale e in tempo reale.
2. Per lo svolgimento delle sedute nella modalità telematica, sarà utilizzata la piattaforma "ZOOM", ovvero altra equivalente, con strumenti nella diretta disponibilità degli interessati (ad es. pc, smartphone, tablet, webcam, microfoni, piattaforme on line) idonei a garantire la tracciabilità dell'utenza, ovvero l'identità dei presenti collegati in videoconferenza da luoghi diversi.

ART. 2 bis DEFINIZIONI DELLA MODALITÀ MISTA

1. Le sedute che si tengono in forma mista prevedono la simultanea e contestuale partecipazione dei componenti sia in presenza fisica nella sede di convocazione dell'organo collegiale sia mediante collegamento alla piattaforma informatica, per l'intera durata della seduta, evidenziata a verbale.

ART. 3 PRINCIPI E CRITERI

1. Il presente regolamento è ispirato al principio di trasparenza secondo i seguenti criteri:
 - a) pubblicità: ciascuno dei componenti di uno degli organi collegiali ha diritto alla partecipazione alle sedute dell'organo di cui fa parte.

Il Presidente di ciascun organo collegiale può invitare alla riunione che presiede, a sua discrezione e nei limiti di legge, i componenti esterni e/o soggetti terzi. In ogni caso la riunione deve rispettare i principi di completezza informativa, imparzialità, obiettività e trasparenza, evitando l'alterazione del significato delle opinioni espresse e quanto stabilito dalla normativa in materia di protezione dei dati personali;
 - b) trasparenza: è assicurata mediante la completa accessibilità dei documenti relativi agli argomenti da trattare e mediante la preventiva informazione agli interessati contenuta nell'avviso di convocazione;
 - c) tracciabilità: è garantita la verbalizzazione delle riunioni e la conservazione nel tempo dei relativi verbali secondo i regolamenti e le norme vigenti.

ART. 4 - REQUISITI TECNICI MINIMI E DISCIPLINA DEL FLUSSO DOCUMENTALE

1. La partecipazione a distanza alle riunioni di un Organo collegiale, nelle ipotesi di cui all'art. 2 e 2 bis, presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a garantire:

- l'identificazione degli intervenuti in videoconferenza;
- la reciproca percezione audiovisiva tra tutti i membri che consenta ai componenti dell'organo di partecipare con interventi e dichiarazioni in tempo reale in modo simultaneo tra tutti i partecipanti su un piano di perfetta parità al dibattito;
- la visione degli atti della riunione;
- la visione dei documenti mostrati dal Presidente e oggetto di votazione;
- la discussione, l'intervento e il diritto di voto in tempo reale degli argomenti affrontati;
- la garanzia della segretezza delle sedute;
- la sicurezza dei dati e delle informazioni;
- la tracciabilità mediante verbalizzazione delle riunioni, acquisizione e conservazione dei files dei lavori;
- la garanzia che il Segretario abbia sempre la completa visione e percezione dell'andamento della seduta e di quanto viene deliberato;

2. La seduta è valida in videoconferenza, pertanto, è virtuale e non legata al Comune di Venezia, ove insiste la sede legale dell'Ordine, con la possibilità che tutti i componenti siano collegati in videoconferenza.

3. La presenza alla seduta si intende accertata con il collegamento alla videoconferenza, secondo le modalità indicate nel presente atto.

ART. 5 - CASI DI ESCLUSIONE

1. Sono escluse le sedute in modalità telematica nelle quali si debba votare per eleggere persone (voto segreto), salvo l'utilizzo di apposita piattaforma di voto telematico che garantisca la segretezza del voto.

2. Sono inoltre escluse le sedute in modalità telematica delle Commissioni di Albo concernenti le celebrazioni dei procedimenti disciplinari, salvo espressa richiesta di utilizzo della suddetta modalità da parte del sanitario interessato.

ART. 6 - CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI

1. La convocazione della seduta avviene secondo le modalità stabilite nel Capo VII dall'art. 23 del vigente Regolamento dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Venezia, ove non in contrasto con la Legge n. 3 dell'11 gennaio 2018, e nell'avviso di convocazione sarà indicato che la seduta si svolgerà in videoconferenza o modalità mista o in presenza.

2. Le sedute che si tengono in forma mista prevedono la presenza dei componenti dell'organo convocato, di norma, presso la sede dell'Ordine e la simultanea e contestuale partecipazione degli altri componenti in presenza fisica oppure mediante collegamento alla piattaforma informatica, per l'intera durata della seduta, evidenziata a verbale.
3. Le credenziali, le istruzioni tecniche e ogni altra informazione utile per la partecipazione alla videoassemblea saranno fornite dall'Ordine a ciascun componente, sulla base del materiale tecnico a tale scopo prodotto e reso disponibile. Per ogni riunione, in seno all'organo convocato, sarà individuato il componente che tecnicamente gestirà la riunione;
4. Ai fini del contenuto dell'avviso di convocazione, dei termini, degli orari, della messa a disposizione dei documenti, di eventuali integrazioni all'ordine del giorno, si osservano le norme previste dal Regolamento amministrativo vigente
5. La partecipazione alla seduta in videoconferenza può riguardare anche uno o più componenti degli organi collegiali e/o funzionari competenti per materie oggetto di trattazione o figure esterne convocate.
6. Ai fini della validità della seduta è necessario che il collegamento audio-video garantisca al Presidente e al Segretario del rispettivo organo collegiale, ognuno per la propria competenza, la possibilità di accertare l'identità dei componenti che intervengono in audio e video, di regolare lo svolgimento della discussione, di constatare e proclamare i risultati della votazione, consentendo a tutti i componenti di poter intervenire alla seduta, alla discussione, alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, tutti in modalità simultanea.
7. La documentazione relativa agli oggetti in trattazione è trasmessa secondo le modalità del vigente regolamento interno ed è resa disponibile in formato digitale. La comunicazione di ulteriore documentazione presentata dai componenti in corso di seduta avviene mediante invio telematico all'indirizzo di posta elettronica dei componenti stessi comunicata all'Ordine all'atto dell'insediamento.
8. In caso di convocazione dell'organo collegiale in forma mista, sono ammessi alla partecipazione in via telematica solo i componenti che dichiarino l'impossibilità di partecipare in presenza.
9. Il Segretario dell'organo collegiale convocato attesta la presenza dei componenti mediante appello nominale per coloro che sono collegati via telematica. Durante l'appello nominale i componenti devono attivare videocamera e microfono e comparire frontalmente davanti alla videocamera per permettere il riconoscimento. In mancanza di identificazione con videocamera e microfono, il componente è dichiarato assente. Tale modalità di identificazione potrà essere ripetuta ogni qualvolta se ne ravvisi l'esigenza inclusa la votazione degli atti e compresa la richiesta di verifica del numero legale durante la seduta.
10. Ai fini della determinazione del numero legale sono considerati presenti sia i componenti presenti nella sede fisica di convocazione che quelli collegati da remoto. Il componente può assentarsi temporaneamente dalla seduta, pur rimanendo collegato, comunicando espressamente tale volontà.
11. La seduta dell'organo collegiale convocato, dopo l'appello nominale da parte del Segretario, è dichiarata dal Presidente valida con una verifica del collegamento simultaneo di tutti i presenti, secondo i quorum previsti dal regolamento vigente e dalla legge.
12. Le modalità di intervento sono definite al momento della seduta dal Presidente, esponendo a

coloro che sono collegati in videoconferenza le misure operative per assicurare l'ordine e l'illustrazione degli interventi, al termine dei quali si passa alla votazione mediante le modalità previste.

13. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che garantisca la stabilità della connessione, con onere e responsabilità a carico del componente di dotarsi di un collegamento efficiente. Ciascun componente è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso alla piattaforma e dell'utilizzo improprio del microfono, della telecamera e di ogni altro dispositivo di connessione telematica impiegato;

14. Al termine della votazione il Segretario dell'organo collegiale dichiara l'esito.

15. La seduta si intende chiusa con la dichiarazione del Presidente dell'ora di chiusura.

16. Si applicano le norme previste dal regolamento interno nei limiti della compatibilità con la modalità della seduta in videoconferenza.

ART. 7 – MANIFESTAZIONE DEL VOTO

1. Il voto è espresso avvalendosi delle modalità previste dalla piattaforma, a videocamera accesa, che consenta l'accertamento della identità dei componenti votanti e l'espressione del voto; la manifestazione del voto di chi partecipa alla seduta con il mezzo della videoconferenza deve avvenire in modo palese, per appello nominale. Durante l'appello nominale i componenti devono comparire frontalmente davanti alla videocamera per permettere il riconoscimento.

2. Il Presidente dell'organo collegiale con l'assistenza del Segretario:

- accerta l'esito del voto espresso dai componenti che partecipano alla seduta in videoconferenza;
- proclama conseguentemente il risultato di ogni votazione.

3. Nel caso in cui, durante una votazione, si manifestino dei temporanei problemi di connessione e non sia possibile ripristinare il collegamento video in tempi brevi, la seduta viene sospesa per un tempo stabilito dal Presidente.

4. In assenza di strumenti idonei al fine certificati, laddove l'ordine del giorno preveda che una delibera debba essere assunta con voto esclusivamente segreto, il punto è rinviato alla prima seduta utile che possa svolgersi in presenza.

ART. 8 – REGOLAZIONE DEGLI INTERVENTI

1. In relazione a ciascun argomento all'ordine del giorno i componenti da remoto intervengono previa ammissione del Presidente dell'organo collegiale convocato, attivando la propria videocamera ed il microfono che devono restare disattivati nel momento in cui sono in corso altri interventi.

ART. 9 – PROBLEMI TECNICI DI CONNESSIONE

1. Nell'ipotesi in cui nell'ora prevista per l'inizio delle riunioni o durante lo svolgimento delle stesse vi siano dei problemi tecnici, non imputabili alla piattaforma condivisa, che rendano impossibile il collegamento di alcuni componenti, si darà ugualmente corso all'assemblea, se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente dell'organo che sia impossibilitato a

collegarsi in videoconferenza. Se il numero legale non è garantito ovvero vi sono problemi tecnici imputabili alla piattaforma tali da impedire il regolare svolgimento della seduta, l'adunanza dovrà essere rinviata ad altro giorno.

2. Qualora impossibilitato al collegamento sia il Presidente dell'organo collegiale, la funzione di Presidente sarà svolta dal Vicepresidente ovvero dal componente anziano in base a quanto previsto dallo Regolamento interno dell'Ordine.

ART. 10 - SEDUTE DELL'ORGANO COLLEGIALE IN FORMA MISTA

1. Le sedute possono svolgersi anche in forma mista con la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza fisica, negli ambienti a tal fine dedicati, che mediante collegamento alla piattaforma informatica.

2. In questo caso occorre dare atto della contestualità della partecipazione tra i componenti presenti e quelli che intervengono da remoto, per l'intera durata della seduta, evidenziando a verbale eventuali assenze e relative conseguenze sullo svolgimento dei lavori dell'adunanza.

3. Ai fini della partecipazione da remoto, in occasione delle adunanze in modalità mista, ciascun componente dovrà, successivamente alla convocazione ed almeno 12 ore prima dal programmato inizio dei lavori, rappresentare la volontà di partecipare.

ART. 9 - NORME FINALI

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente atto, è fatto rinvio al Regolamento interno dell'Ordine.

ART. 10 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore ed esplica i suoi effetti dopo l'approvazione da parte della FNOMCeO e del Ministero della Salute, fino a diversa disposizione da parte del Consiglio Direttivo.

2. Esso sarà pubblicato nell'apposita sezione di raccolta degli atti normativi generali e in particolare nell'area "Statuti, regolamenti, leggi regionali" della pagina "Amministrazione trasparente" sul sito internet istituzionale dell'Ordine.

3. Il presente disciplinare sarà notificato a mezzo PEC a tutti i componenti degli organi collegiali.
